

**IL DIRETTORE**

Prot. n. 136/C/2020

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, 30 marzo 2020

**OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Al via le domande di CIGO da trasmettere all'INPS - Circolare INPS n.47 del 28 marzo 2020.**

L'INPS chiarisce alcuni dubbi interpretativi del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

Per la cassa integrazione (anche in deroga) sarà sufficiente una informativa sindacale, per l'eventuale delega all'ANCE Ragusa si veda la [Circolare con lo schema](#), mentre pare non sia necessario il successivo Verbale di consultazione.

La circolare, che si allega, fornisce i primi indirizzi applicativi e le istruzioni per la presentazione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. 18/2020:

**1. Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (art 19);**

Ricordiamo che il trattamento economico è pari all'80% dello stipendio - *che non può superare il valore massimo di euro 1.199,72 lordi per retribuzioni superiori ad euro 2.159,48 ed euro 998,18 lordi per le retribuzioni inferiori o uguali ad euro 2.159,48* - che si può richiedere per 9 settimane, anche retroattivamente (a partire dal 23 febbraio). Per la concessione del trattamento CIGO sono confermate le deroghe rispetto alla disciplina ordinaria:

- non è necessario l'accordo sindacale (non sarà quindi vincolante per le domande presentate), ma le aziende dovranno comunque svolgere l'informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva ([Circolare con lo schema](#));
- non sarà dovuto il contributo addizionale;
- non si terrà conto dei limiti di durata previsti dalla legislazione ordinaria, quindi i periodi autorizzati con causale Covid-19 non saranno conteggiati in ipotesi di successive richieste;
- non viene richiesto il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma sarà sufficiente essere in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- In merito a quanto sopra evidenziato, si rileva come i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020, non rientrano nei destinatari delle norme in oggetto e quindi non possono usufruire delle integrazioni salariali (**a tale proposito diamo notizia della presentazione di emendamenti alla Legge di conversione per autorizzare la CIGO almeno per gli assunti entro l'11.03.2020, data di estensione della zona "rossa" a tutto il territorio nazionale**).

**2. CIGO per le aziende che si trovano in CIGS (Art. 20);****3. Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (art. 19);****4. Cassa integrazione in deroga (art. 22).**

- in questo caso sono le Regioni a riconoscere i trattamenti di cassa integrazione in deroga per le sospensioni o le riduzioni di orario in conseguenza dell'emergenza COVID-19 in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle altre disposizioni.

**Da oggi, 30 marzo 2020, potranno essere inoltrate le domande.**

Come sempre i nostri Uffici sono a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.

Cordialità

ANCE | RAGUSA



Il Direttore  
(Don. Ing. Giuseppe Guglielmino)